

« Art. 25. Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

« La Cassa darà nel tempo stesso, a chi vi ha diritto, una dichiarazione del capitale da restituirsi, nei casi in cui la restituzione deve effettuarsi.

« Art. 26. Gli utili della Cassa sono destinati:

« 1° A coprire le spese e le perdite;

« 2° A premiare la società di mutuo soccorso e le altre società di previdenza, in ragione della somma in rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

« La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

« Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 per cento del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopraddette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima qual ente morale.

« Arrivando il fondo di riserva a tal somma, che coi redditi di esso si possa fare fronte al pagamento del decimo che si dovrebbe sottrarre in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta.

« Art. 27. Gli utili sono presunti od accertati.

« Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo.

« Ogni ripartizione sugli utili presunti sarà fatta sulla proposizione della amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita con decreto reale.

« Art. 28. I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge, sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

« Gli atti di nascita e di morte ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà, saranno anche spediti gratuitamente.

« Art. 29. In caso di perdita del libretto, si provvederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante.

« Art. 30. A favore di coloro che nel corso di tre anni dal dì della promulgazione della presente legge diventeranno titolari d'una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

« Trascorsi gli anni sopraddetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari.

« Art. 31. Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge.

« Art. 32. Le spese di primo stabilimento e quelle di

amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa. »

DE SONNAZ. Domando la parola.

Sembrirebbe che le finanze dello Stato, nel momento attuale, non dovrebbero fare questa anticipazione, e sarebbe pertanto meglio sospendere per ora l'apertura di questa Cassa.

Voci. Avanti!

DE SONNAZ. Per ora non ho altro a dire. (*Si ride*)

TORELLI, relatore. Essendo stato brevissimo l'onorevole preopinante, sarò anch'io molto breve.

Le spese per l'apertura di questa Cassa non ammontano che a lire 25,000 circa, ed a questa cifra così umile, per una istituzione tanto utile, spero che l'onorevole preopinante vorrà anche dare il suo assenso.

DE SONNAZ. Se veramente questa istituzione potesse andare tutta a beneficio di quelli che vi potranno danari, sarei anch'io d'avviso che sarebbe una buonissima istituzione; ma, siccome è impossibile che vi possa essere una Cassa senza amministrazione, ed io amministrazioni ne conosco tante (le quali, a vero dire, non sono del Governo) che sono assai male dirette, con detrimento terribile per la nazione, io opinerei sempre come ho detto or ora.

PRESIDENTE. Allora siccome il deputato De Sonnaz persiste nella sua obiezione...

DE SONNAZ. La mia proposizione è che si sospenda di fare adesso questa legge.

PRESIDENTE... darà il suo voto contrario alla legge, e se la maggioranza sarà del suo avviso, vuol dire che la legge sarà sospesa di sua natura anche per più di un anno.

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 32 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 33. La Commissione di sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al ministro delle finanze, il quale la rassegherà al Re e al Parlamento.

« Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 104

Maggioranza 53

Voti favorevoli 79

Voti contrari 25

(La Camera adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LAVORI AL BAGNO DI GENOVA.

BOGGIO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per mag-